

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 7**

## RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

**RAFFAELE IANNUZZI**

**senatore all'epoca dei fatti**

**per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza  
il 27 marzo 2008**

---



**TRIBUNALE DI MONZA**  
**Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari**

Cancelleria G.I.P. - G.U.P.  
Te. 0392372898 - fax 039384167

N. 194/07 R.G. N.R.

N. 2307/08 R.G. G.I.P. (Stralcio dal 4672/07 R.G.G.I.P.)

Oggetto: procedimento penale a carico di Iannuzzi Raffaele nato a Grottolella (AV) il 20.2.1928.

AL SIG. PRESIDENTE DEL SENATO  
DELLA REPUBBLICA  
ROMA

Così come disposto dal Giudice dell'Udienza Preliminare dott.ssa Correrà, con ordinanza in data 13.3.2008 che allego, trasmetto copia del fascicolo processuale indicato in oggetto per le determinazioni di Sua competenza.

Ossequi.

Monza 27.3.2008



Il Cancelliere C1  
Dott. Orazio Privitera

N. 4672/07 R.G. Gip



TRIBUNALE DI MONZA  
-UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI-

307

## ORDINANZA

Il Giudice dell'Udienza preliminare

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 29.11.2007;  
Esaminate le eccezioni preliminari avanzate dalla difesa degli imputati e valutate le argomentazioni esposte dalla difesa di parte civile e dal P.M.;

OSSERVA

➤ Eccezione di incompetenza territoriale

La predetta eccezione non appare fondata.

La difesa degli imputati sostiene la competenza a conoscere della presente vicenda in capo all'A.G. di Avezzano, in ragione del fatto che la stamperia del quotidiano "Il Giornale" sita ad Oricola (AQ), ha iniziato ed ultimato la stampa dell'edizione dell'8.10.2006 ( ove risulta pubblicato l'articolo incriminato) prima delle altre stamperie dislocate nel territorio italiano, tra le quali quella di Paderno Dugnano , che radica la competenza dell'A.G. d Monza.

All'uopo, la difesa ha prodotto fotocopie di bollettini "rotativa e carta" riferiti alle altre stamperie dislocate sul territorio nazionale, che riportano gli orari di inizio e ultimazione dell'attività di stampa riferita all'edizione de "Il Giornale" dell'8.10.2006.

Va premesso, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di "prima diffusione", il quale di solito coincide con quello della stampa, "per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all'uscita dello stampato dalla tipografia" ( così da ultimo Cass. Sez. I, sent. 12.6.07 n. 25804, conf. Cass. sent. n. 7259/06, Cass. sent. n.15523/06).

Ebbene, la circostanza che il quotidiano sia materialmente prodotto in quattro stamperie dislocate sul territorio nazionale, non autorizza l'interprete a ritenere la competenza in base al mero orario di avvio o ultimazione delle operazioni di stampa, giacchè esse non coincidono con le successive attività di trasporto e diffusione delle

A

copie stampate, attività che nel caso in esame non risultano affatto documentate dalla difesa.

Ma v'è di più.

Nel caso di specie, l'articolo ritenuto diffamatorio è stato pubblicato sull'edizione nazionale del quotidiano del giorno 8 ottobre 2006, e, in ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte in caso analogo di risoluzione di conflitto di competenza negativo ( cfr. Cass. 25804/06 cit.), deve ritenersi che l'edizione nazionale sia materialmente stampata a Paderno Dugnano. La Corte, infatti, ribadisce che la stamperia di Paderno Dugnano va ritenuta luogo di prima diffusione "in quanto lo stabilimento di Paderno Dugnano - a differenza degli altri, di interesse locale, sparsi sul territorio nazionale - è immediatamente prossimo al luogo in cui avvengono le attività di preparazione e teletrasmissione del testo ", costituito da un'officina grafica sita in Milano.

Trattandosi, dunque, di articolo pubblicato sull'edizione nazionale, deve ritenersi radicata la competenza dell'A.G. di Monza, in funzione del luogo in cui ha sede la stamperia principale de "Il Giornale" in Paderno Dugnano, assumendo rilevanza la dislocazione territoriale delle altre stamperie soltanto per le incriminazioni concernenti gli scritti pubblicati sulle rispettive edizioni locali.

➤ Improcedibilità dell'azione penale nei confronti di Jannuzzi Raffaele

Con riferimento alla posizione processuale del senatore Jannuzzi Raffaele, si rileva che allo stato non risulta richiesta alla Camera di appartenenza la relativa autorizzazione a procedere, come prevista dal combinato disposto degli artt. 68 Cost. e 3 Legge n. 140/2003.

Ricorre, nella specie, l'ipotesi di separazione del procedimento espressamente prevista dall'art. 3 comma 2 Legge n. 140/2003 nel caso in cui venga rilevata o eccepita l'applicabilità dell'art. 68 Costituzione.

Deve escludersi, inoltre, nel caso in esame la ravvisabilità di una riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti, tale da risultare ostativa alla prevista separazione, ai sensi dell'art. 18 co. 1 c.p.p., osservando, peraltro, che la stessa disposizione del codice di procedura, al comma 1 lettera b) della norma, stabilisce che la separazione di processi è disposta "se nei confronti di uno o più imputati è stata ordinata la sospensione del procedimento".

Va rilevato, infine, che al coimputato Belpietro Maurizio è contestato nel presente procedimento il delitto di cui all'art. 57 c.p., ipotesi autonoma di reato rispetto alla diffamazione a mezzo stampa attribuita al parlamentare Jannuzzi e che l'esimente di cui all'art. 68 Costituzione - secondo giurisprudenza prevalente - opera come causa personale e speciale di non punibilità.

P.Q.M.

Rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio avanzata dalla difesa degli imputati.



Applicato l'art. 3 Legge n. 140/2003;

ORDINA

la separazione del procedimento relativamente alla posizione dell'imputato Jannuzzi Raffaele con formazione di separato fascicolo processuale e trasmissione degli atti ad esso relativi al Senato della Repubblica per la deliberazione di competenza;

DISPONE

la sospensione del procedimento suddetto in attesa della deliberazione del Senato della Repubblica e fissa per il prosieguo l'udienza del 25/3/2008 ore 9,00 -  
Dispone procedersi oltre con riferimento alla posizione dell'imputato Belpietro Maurizio.

Monza, 13.3.2008

Il G.u.p.  
d.ssa Maria Rosaria Correrà







